



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

Prot. n. 146811/RU

## **IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI**

VISTO l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che la cartella di pagamento da notificare al contribuente cui si riferiscono le somme iscritte a ruolo sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze;

VISTO l'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica;

VISTO, in particolare, l'articolo 17-bis, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 546/1992, come modificato dall'articolo 10, comma 1, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a norma del quale, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

VISTO l'art. 10, comma 2, del medesimo decreto legge n. 50/2017, secondo cui tali modifiche si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018;

VISTO il Provvedimento n. 592 del 10 giugno 2016 - Determinazione direttoriale n. 2903 del 3 giugno 2016 - Approvazione del "foglio-avvertenze" relativo alla riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli, pubblicato il 13 giugno 2016;

VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

CONSIDERATO che occorre procedere, a seguito delle sopraindicate innovazioni normative, all'aggiornamento delle avvertenze di cui al cennato Provvedimento n. 592 del 10 giugno 2016;

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

### **Articolo 1**

1. E' approvato il contenuto delle avvertenze, riportate nel foglio allegato 1, relative alla riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli.
2. La presente determinazione è comunicata agli Agenti della riscossione presenti sul territorio dello Stato.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 dicembre 2017

**Alessandro ARONICA**  
*firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs 39/93*

## **Foglio avvertenze» per i crediti tributari di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli**

### **RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA**

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni all’Ufficio che ha emesso il ruolo, (indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”). A tale Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l’annullamento del ruolo; l’istanza, tuttavia, non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell’Ufficio, indicato nella sezione: “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”, o un suo delegato.

### **PRESENTAZIONE DEL RICORSO**

#### **Quando presentare il ricorso**

Il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica (artt.18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

Se prima della notifica della cartella il Contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione, di un provvedimento di irrogazione sanzioni o di ogni altro atto per cui la legge prevede l’autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell’Agente della Riscossione.

#### **Come e a chi presentare il ricorso**

Il Contribuente deve:

- Intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n. 546/1992);
- Notificare il ricorso all’Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”, spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all’addetto dell’Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario, o mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del sopra indicato Ufficio (disponibile sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.
- Notificare il ricorso all’Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o tramite Ufficiale giudiziario, o mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agente della riscossione (disponibile sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

#### **Dati da indicare nel ricorso**

Nel ricorso devono essere indicati:

- La Commissione tributaria provinciale;
- Le generalità del ricorrente;

- Il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio;
- Il rappresentante legale, se si tratta di società o ente;
- La residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- L'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato;
- L'Ufficio e/o l'Agente della riscossione contro cui si ricorre;
- Il numero della cartella di pagamento;
- I motivi del ricorso;
- La richiesta oggetto di ricorso;
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente.
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

E' opportuno che il Contribuente allegi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art.12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

### **Costituzione in giudizio**

Il Contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve – a pena di inammissibilità – costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.I.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

Per le controversie di valore non superiore ai 50.000 euro, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente ha 30 giorni per procedere alla costituzione in giudizio. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

### **Il fascicolo deve contenere:**

- L'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata;
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
- La fotocopia della cartella di pagamento.
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

## **SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO**

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: l'istanza motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificare l'istanza all'Ufficio o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.